Il Sole 24 ORE

05-MAG-2016
pagina 3
foglio 1

Obbligazionisti. Il rimborso automatico preclude la via dell'Anac. Per gli acquisti di bond subordinati dopo il giugno 2014 ricorsi solo in arbitrato

Con l'arbitrato indennizzi fino al 100%

RISTORO AUTOMATICO

Per i risparmiatori delle quattro banche che decidono di ricorrere all'indennizzo automatico i rimborsi arrivano fino all'80%

Marco Mobili

ROMA

I rimborsi per i sottoscrittori delle obbligazioni subordinate delle quattro banche entrate in risoluzione il 22 novembre scorso correranno sue due canali: quello del rimborso forfettario o quello dell'arbitrato. Lo ha chiarito ieri pomeriggio il ministro Pier Carlo Padoan in Senato. «Chi ritenga di avere tutte le ragioni per dimostrare di poter pretendere il completo rimborso in caso di raggiro da chi ha venduto può ricorrere all'arbitrato che non esclude affatto il rimborso al 100%». All'indennizzo automatico i rimborsi arriveranno invece fino all'80%.

La procedura cosiddetta "diretta", come dispone il decreto legge n. 59 entrato in vigore ieri e che inizierà il suo iter parlamentare per la conversione in legge dalla Commissione Finanze del Senato, preclude dunque il ricorso all'arbitrato. Non solo. Per quanti avessero già richiesto l'intervento dell'arbitro, il rimborso automatico non sarà procedibile. Le due procedure, dunque, sono alternative. In un solo caso chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate delle quattro banche in default (CariChieti, CariFerrara, Banca Marche e Banca Etruria) potrà chiedere l'indennizzo diretto all'80% per i bond acquistati prima del 12 giugno 2014 e ricorrere all'arbitrato per strumenti finanziari sottoscritti successivamente a quella data.

L'investitore che potrà dimostrare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fissati dal Testo unico della Finanza nei servizi e nelle attività di investimento all'atto della sottoscrizione, potrebbe dunque optare per recuperare il 100% delle somme perse. È anche vero che se queste violazioni non dovesse essere riconosciute dall'arbitro l'investitore penalizzato potrebbe vedersi riconoscere un ristoro anche inferiore all'80%.

Sui tempi dell'indennizzo riconosciuto dall'arbitro i tempi al momento sono più che incerti. Per l'assegnazione ufficiale della procedura arbitrale all'Anac presieduta da Raffaele Cantone si dovrà attendere il Dpcm previsto dalla stabilità 2016, così come si dovrà attendere il Dm Economia e Giustizia per le procedure di accesso. Già note invece le variabili temporali per l'indennizzo automatico. Per la presentazione dell'istanza al Fondo si dovranno aspettare i 60 giorni della conversione in legge del Dl. Il che vorrebbe dire spostare la data per l'invio della domanda almeno al 4 luglio prossimo, primo giorno utile feriale dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Si avranno poi 4 mesi di tempo per la richiesta dell'indennizzo al Fondo di solidarietà. Quest'ultimo avrà, a sua volta, 60 giorni di tempo per controllare l'istanza, la documentazione allegata e liquidare le somme spettanti all'investitore. L'automatismo del rimborso si concretizzerà, comunque, con tutta probabilità non prima di settembre 2016.

Padoan, nel corso dell'audizione di ieri, è tornato a difendere il provvedimento adottato a tutela di tanti risparmiatori ma anche di dipendenti e un sistema del credito territoriale che vale circa 25 miliardi di impieghi, che continua a funzionare e che presto verrà rilevato da altre banche. La soglia dei 100mila euro di patrimonio mobiliare fissata per l'accesso agli indennizzi automatici - ha rivelato - è stato frutto di negoziato con la Dg concorrenza a Bruxelles e coincide con il tetto di garanzia sui depositi. Occorre ricordare, infatti, che per poter imboccare la strada dell'erogazione diretta dell'indennizzo si dovranno rispettare: o il possesso di beni patrimoniali inferiori ai 100mila euro e determinati secondo i parametri indicati dall'Isee; o il possesso di un reddito Irpef per l'anno 2015 inferiore a 35mila euro. I due valori dovranno essere autocertificati all'atto di presentazione al Fondo dell'istanza. In caso di dichiarazioni false o non veritiere scatteranno le sanzioni penali.

L'indennizzo diretto o forfettario è stato fissato nell'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari subordinati successivo al 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue della cosiddetta direttiva sul "bail in") e detenuti alla data dell'attivazione della procedura di risoluzione delle quattro banche in liquidazione (22 novembre 2015). Non entrano nel calcolo i costi sostenuti per l'operazione d'acquisto, nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Btp in corso di emissione di durata finanziaria equivalente, oppure il rendimento ricavato dall'interpolazione lineare di Btp in corso di emssione e con durata finanzairia più vicina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA